

11/54/CU1/C1

OSSERVAZIONI AL DDL ISTITUTIVO DELLA "CONFERENZA DELLA REPUBBLICA"

COMMA 1

In relazione al comma 1, le Regioni e gli Enti locali intendono evidenziare come sarebbe stato più opportuno prevedere una diversa collocazione della nuova Conferenza della Repubblica, posto che l'incardinamento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri non pare rispondente al principio paritario e a quello della compartecipazione fra tutti i soggetti costitutivi della Repubblica, cui dovrebbe tendere questa riforma. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà legate alla istituzione di un nuovo organismo, anche per i connessi oneri finanziari e visto il difficile momento per la finanza pubblica, si ritiene che vadano introdotte alcune previsioni normative che meglio ne definiscano la fisionomia, con la finalità generale di rafforzarne compiti e ruolo.

Proposte di Emendamento:

- dopo le parole "Conferenza della Repubblica " aggiungere le parole "quale organo rappresentativo dei soggetti costitutivi della Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione":
- aggiungere alla fine del comma le seguenti parole "e di integrazione delle politiche pubbliche, fermi restando i poteri e i compiti già previsti dal D.lgs n.281/1998".

COMMA 2

La previsione dell'intesa, in luogo del parere, sugli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega, appare senz'altro apprezzabile, seppur non del tutto soddisfacente. La rilevanza e centralità del provvedimento in esame richiede, senza alcun dubbio, una procedura aggravata per l'approvazione in caso di mancata intesa, così come previsto per provvedimenti di analoga rilevanza per il sistema delle autonomie regionali e locali.

Si suggerisce, pertanto, di introdurre alla fine del comma 2 dell'art. 1 il seguente periodo:

"In mancanza di intesa nel termine di cui all'art. 3 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta".

COMMA 3

Con riguardo al **comma 3**, avente ad oggetto i **principi e criteri direttivi** si osserva quanto segue:

Genericità della delega:

Il ddl non indica principi e criteri direttivi al legislatore delegato, ma semplici oggetti di delega, lasciando così un ampio margine di discrezionalità al Governo e non consentendo in questa fase di

comprendere appieno la ratio di alcune previsioni e l'approdo finale in sede attuativa. E' evidente che una tale impostazione lascia aperta la possibilità di un sostanziale "arretramento" del ruolo delle autonomie territoriali rispetto alle posizioni attuali.

Si rende necessario pertanto formulare i seguenti emendamenti:

COMMA 3 LETTERA A)

Inserire alla fine del periodo la seguente frase "anche tenuto conto della natura degli atti da sottoporre all'esame della Conferenza"

COMMA 3 LETTERA B)

Abrogare la lettera b) e sostituire con il seguente:

"b) prevedere che della Conferenza della Repubblica siano membri i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con la possibilità di delegare assessori a rappresentarli nelle singole sedute, e stabilendo che i medesimi compongano anche la "sezione Stato e regioni";

Aggiungere la seguente lettera: b bis) "prevedere che della Conferenza della Repubblica siano membri di diritto il Presidente dell'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni italiani) e il Presidente dell'UPI (Unione delle Province d'Italia), nonché 14 Sindaci, tra i quali il Sindaco della città di Roma Capitale della Repubblica, e 7 Presidenti di Provincia designati rispettivamente dall'ANCI e dall'UPI, in quanto titolari della rappresentanza istituzionale in via generale ed esclusiva dei Comuni e delle Province. Le designazioni devono essere effettuate secondo criteri che assicurino un'adeguata rappresentatività delle comunità territoriali, tenendo conto della popolazione e delle caratteristiche socio-economiche e geomorfologiche dei relativi enti, stabilendo che i medesimi compongano anche la sezione Stato e autonomie locali;

COMMA 3 LETTERA C):

dopo le parole "Presidente del Consiglio dei Ministri" aggiungere le parole "o un Ministro da esso delegato";

dopo la lett. c) aggiungere la seguente lettera:

"c bis) prevedere che alla Conferenza della Repubblica partecipino i Ministri di volta in volta interessati agli argomenti fissati all'ordine del giorno nonché i Ministri invitati a partecipare alla discussione, assicurando comunque l'espressione unitaria della volontà del Governo;" (da verificare se sono o meno componenti)

dopo la nuova lett. c bis) aggiungere la seguente lettera:

"c ter) istituire un Ufficio di Presidenza della Conferenza, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o Ministro delegato e composto in modo da assicurare la rappresentanza delle due sezioni (o in alternativa la rappresentanza di ciascun livello di governo), assegnando ad esso anche il compito di definire la programmazione dei lavori, la formulazione dell'ordine del giorno e il monitoraggio sull'attuazione delle decisioni della Conferenza;"

dopo la nuova lett. c ter) aggiungere la seguente lettera:

"c quater) individuare nel rispetto delle attribuzioni costituzionali dei soggetti di cui all'articolo 114 della Costituzione le funzioni e i compiti della Conferenza della Repubblica, anche al fine di favorire la leale collaborazione, la piena concertazione istituzionale e l'integrazione delle decisioni pubbliche;"

COMMA 3 LETTERA E):

sostituire la lettera e) con le seguenti:

- e) "disciplina della formazione della volontà della componente regionale e della
 componente degli enti locali resa in sede di Conferenza fondata, per l'esercizio delle
 funzioni consultive sul criterio dell'unanimità, e ove non sia raggiunta, dal voto
 favorevole della maggioranza dei rappresentanti, rispettivamente e per corpi separati,
 della sezione regionale e della sezione degli enti locali"
- "previsione che il parere rappresenti sempre la posizione diversificata dei componenti della Conferenza, nell'ipotesi di non unanimità all'interno dei corpi";
- "previsione della regola dell'adesione unanime dei rappresentanti dei Comuni, delle Province, delle Regioni e delle Province autonome per le intese, per gli accordi e le deliberazioni;"

COMMA 3 LETTERA F)

sostituire la lettera f) con la seguente: "disciplinare l'organizzazione dei lavori della Conferenza della Repubblica, assicurando che la manifestazione di volontà del Governo, delle Regioni, delle Province e dei Comuni avvenga in modo puntuale sulle singole questioni poste all'ordine del giorno, ferma restando la possibilità di chiedere rinvio ad altra seduta entro i tempi stabiliti qualora sia necessario per opportuni approfondimenti";

COMMA 3 LETTERA I)

dopo la lettera i) aggiungere la seguente lettera:

"i bis) stabilire definendo le relative modalità procedurali che la Conferenza possa:

- 1. promuovere e sancire accordi;
- 2. adottare provvedimenti e deliberazioni nei casi previsti dalla legge, da accordi o da intese:
- 3. acquisire le designazioni nei casi previsti dalla legge;
- 4. sancire le intese previste dalle leggi sugli atti normativi ed amministrativi a valenza generale del Governo;
- 5. esprimere pareri sugli atti normativi ed amministrativi a valenza generale, o che comunque riguardino la competenza di più amministrazioni;
- 6. esprimere parere o intesa se prevista sulla legge di stabilità e sui provvedimenti di carattere economico finanziario del Governo, nel rispetto della L. 42/2009 e dei relativi decreti delegati;
- 7. esprimere avvisi, pareri o determinazioni su qualunque argomento che, su iniziativa del Governo, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, sia sottoposto all'esame della Conferenza;
- 8. formulare su iniziativa del Governo delle Regioni, delle Province e dei Comuni proposte nelle materie di interesse;"

COMMA 3 LETTERA L)

Alla lettera 1) alla fine della frase aggiungere il seguente periodo: "in considerazione delle pronunce della Corte Costituzionale";

COMMA 3 LETTERA M)

Riformulare la lettera m) come segue "prevedere l'adozione da parte dello Stato e delle Regioni di atti normativi o amministrativi di recepimento delle intese di cui all'articolo 8 comma 6 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, e degli accordi entro termini perentori con relativo monitoraggio delle attività svolte";

Dopo la lettera m) aggiungere la seguente lettera:

"m bis) disciplinare gli effetti giuridici dei pareri contenenti proposte normative accolte dal Governo su schemi di disegni di legge e schemi di decreti legislativi prevedendo che la proposta normativa accolta sia recepita nello schema prima della trasmissione in Parlamento;"

COMMA 3 LETTERA N)

Se ne propone la soppressione.

COMMA 3 LETTERA 0)

Eliminare ogni riferimento alle Commissioni soppresse con emendamento precedente.

COMMA 3 LETTERA Q)

Se ne propone la soppressione.

COMMA 3 LETTERA S)

Sostituire la lettera s) con la seguente:

"istituire una struttura di segreteria prevedendo la soppressione degli attuali uffici di segreteria e disciplinare l'organizzazione e i compiti di supporto alla Conferenza della Repubblica e alle sezioni di cui alla lettera a), prevedendo che i posti in organico fino alla metà siano assegnati a personale delle Regioni, delle Province autonome, nonché delle Province e dei Comuni, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'Anci e dell'Upi, e che il Segretario sia nominato previo parere delle Regioni e degli Enti locali e che siano previsti due Vice-Segretari designati dalle Regioni e dagli Enti locali, uno per la sezione Stato e Regioni e uno per la sezione Stato e Autonomic locali".

COMMA 3 LETTERA T)

dopo la lettera t) aggiungere una nuova lettera:

t bis) "prevedendo che la Conferenza della Repubblica si riunisca una volta all'anno in Assemblea plenaria alla presenza del Presidente della Repubblica e dei Presidenti delle due Camere per ascoltare la relazione su "Lo stato delle relazioni fra i governi della Repubblica" presentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri- Presidente della Conferenza della Repubblica";

COMMA 3 LETTERA U)

alla lettera u) aggiungere dopo le parole:

"già istituiti all'interno delle amministrazioni" il seguente periodo "previo accordo da sottoscrivere in sede di Conferenza Unificata ai fini della loro individuazione";

dopo la lettera u) aggiungere una nuova lettera:

"u ter) prevedere con norma di carattere generale che ai fini dell'iter successivo i pareri e tutte le determinazioni della Conferenza siano allegate ai relativi atti, qualora non trovi applicazione la previsione di cui al comma...";

COMMA 3 LETTERA V)

Sostituire la lettera v) nel seguente modo:

"individuazione delle disposizioni del D.lgs 281 e delle altre disposizioni di legge che assegnano funzioni alla Conferenza Stato-Regioni, alla Conferenza Unificata e alla Conferenza Stato-Città compatibili con la presente legge e i decreti legislativi attuativi".

Roma, 5 maggio 2011

